REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/747 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2015

che integra il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri relativi al calcolo dei contributi ex ante e le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente differito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 ([1]), in particolare l'articolo 69, paragrafo 5, e l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo di risoluzione unico (di seguito il «Fondo») è stato istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 come meccanismo di finanziamento unico per tutti gli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico, di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ([2]), e al meccanismo di risoluzione unico (di seguito gli «Stati membri partecipanti»).

(2) L'articolo 67 del regolamento (UE) n. 806/2014 istituisce il Fondo di risoluzione unico (di seguito il «Fondo») e fissa i fini ai quali il Comitato di risoluzione unico (di seguito il «Comitato») può utilizzare il Fondo.

(3) A norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 806/2014, il Fondo dovrebbe essere utilizzato nelle procedure di risoluzione solo quando il Comitato lo ritiene necessario per assicurare l'efficace applicazione degli strumenti di risoluzione in linea con la missione del Fondo. Pertanto, il Fondo dovrebbe essere dotato di mezzi finanziari adeguati che consentano un funzionamento efficace del quadro di risoluzione e che gli consentano, ove necessario, di intervenire per assicurare un'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e la salvaguardia della stabilità finanziaria senza ricorrere al denaro dei contribuenti.

(4) L'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 stabilisce che il Comitato è autorizzato a calcolare i singoli contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti, a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, e che detti contributi annuali siano calcolati sulla base di un livello-obiettivo unico, fissato in percentuale dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti.

(5) Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato dovrebbe pertanto provvedere a che il Fondo disponga di mezzi finanziari pari ad almeno il livello-obiettivo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 al termine di un periodo iniziale di otto anni a decorrere dal 1º gennaio 2016 o, altrimenti, a decorrere dalla data di applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 a norma dell'articolo 99, paragrafo 6, dello stesso regolamento.

(6) Ai sensi degli articoli 67 e 69 del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato dovrebbe assicurare che nel periodo iniziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, i contributi al Fondo siano scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo, e dovrebbe prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni, qualora il Fondo abbia effettuato esborsi cumulati

([1]) GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

per una percentuale superiore al 50 % del livello-obiettivo, nel rispetto dei criteri del presente regolamento. Pertanto, i contributi annuali raccolti ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 possono superare il 12,5 % del livello-obiettivo. Se dopo il periodo iniziale i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo, il Comitato dovrebbe assicurare che fino al raggiungimento del livello-obiettivo vengano raccolti i regolari contributi ex ante. Se, dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo, i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, il Comitato dovrebbe assicurare che i contributi siano fissati ad un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni. Pertanto, per raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni, i contributi annuali di cui all'articolo 69, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (UE) n. 806/2014 possono superare il 12,5 % del livello-obiettivo.

(7) Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014, la fase del ciclo economico e l'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolare i contributi ex ante.

(8) Le modifiche risultanti in una riduzione dei contributi ex ante dovrebbero essere calcolate tenendo conto del fatto che potrebbero in seguito portare ad un aumento per assicurare il raggiungimento del livello-obiettivo entro i termini previsti.

(9) Le modifiche del livello di contributi ex ante o le proroghe del periodo iniziale dovrebbero essere applicate in ugual misura a tutti gli enti degli Stati membri partecipanti in modo da non determinare una riallocazione dei contributi tra gli enti.

(10) Ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato dovrebbe integralmente o parzialmente differire il pagamento dei contributi straordinari ex post da parte dell'ente se ciò è necessario a proteggere la sua posizione finanziaria. Nel determinare se il differimento è necessario a proteggere la posizione finanziaria dell'ente, il Comitato dovrebbe valutare l'impatto che il pagamento dei contributi straordinari ex post avrebbe sulla posizione di solvibilità e di liquidità dell'ente.

(11) Il differimento del pagamento dei contributi straordinari ex post dovrebbe essere autorizzato dal Comitato su richiesta dell'ente, al fine di agevolare la valutazione, ad opera del Comitato, del soddisfacimento da parte dell'ente delle condizioni per il differimento, di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014. L'ente interessato dovrebbe fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dal Comitato per effettuare tale valutazione. Il Comitato dovrebbe tener conto di tutte le informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti per evitare duplicazioni di obblighi di notifica.

(12) Nel valutare l'impatto del pagamento dei contributi straordinari ex post sulla solvibilità o sulla liquidità dell'ente, il Comitato dovrebbe analizzare l'impatto del pagamento sulla posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente. L'analisi dovrebbe ipotizzare una perdita nel bilancio dell'ente per un importo pari all'importo da pagare al momento in cui è dovuto e fare proiezioni sui coefficienti di capitale dell'ente a seguito di detta perdita per un periodo di tempo adeguato. Inoltre, dovrebbe ipotizzare un deflusso di fondi pari all'importo da pagare nel momento in cui è dovuto e valutare il rischio di liquidità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

1) i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al Fondo, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014;

2) i criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 può essere prorogato, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

3) i criteri per stabilire i contributi annuali ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014;

4) le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente differito ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:

1) «periodo iniziale», il periodo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014;

2) «periodo di differimento», un periodo fino a sei mesi.

CAPO II

CRITERI RELATIVI AI CONTRIBUTI EX ANTE

Articolo 3

Criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi ex ante nel periodo iniziale

1. Nel valutare la fase del ciclo economico e l'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato prende in considerazione almeno i seguenti indicatori:

a) gli indicatori macroeconomici di cui all'allegato, per individuare la fase del ciclo economico;

b) gli indicatori di cui all'allegato, per individuare la situazione finanziaria degli enti contribuenti.

2. Gli indicatori presi in considerazione dal Comitato sono fissati in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti congiuntamente.

3. Le decisioni del Comitato di scaglionare nel tempo i contributi sono applicate in ugual misura a tutti gli enti che contribuiscono al Fondo.

4. In ogni periodo di contribuzione il livello dei contributi annuali può essere relativamente inferiore alla media dei contributi annuali calcolati ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 1, e dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento UE n. 806/2014 solo quando il Comitato verifichi che sulla base di previsioni prudenti il livello-obiettivo può essere raggiunto alla fine del periodo iniziale.

Articolo 4

Criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale può essere prorogato

1. Nel determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 può essere prorogato, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, dello stesso regolamento, il Comitato prende in considerazione almeno i seguenti criteri:

a) il numero minimo di anni necessari per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, tenendo conto del fatto che nel periodo iniziale i contributi annuali non devono superare di due volte la media dei contributi annuali;

b) la fase del ciclo economico e l'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti, evidenziati dagli indicatori di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c) ogni ulteriore esborso del Fondo che il Comitato, previa consultazione del CERS, prevede nel successivo quadriennio.

2. Il Comitato non proroga, in nessun caso, il periodo iniziale per più di quattro anni.

Articolo 5

Criteri per stabilire i contributi annuali dopo il periodo iniziale

Nel calcolare i contributi di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato tiene conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti, evidenziati dagli indicatori di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

CAPO III

DIFFERIMENTO DEI CONTRIBUTI EX POST

Articolo 6

Differimento dei contributi straordinari ex post

1. Il Comitato, di propria iniziativa, previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione, o su proposta dell'autorità nazionale di risoluzione, differisce integralmente o parzialmente il pagamento da parte dell'ente dei contributi straordinari ex post ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 se ciò è necessario per proteggerne la posizione finanziaria.

2. Il differimento del pagamento dei contributi straordinari ex post può essere autorizzato dal Comitato su richiesta dell'ente. L'ente fornisce tutte le informazioni ritenute necessarie dal Comitato per effettuare la valutazione dell'impatto del pagamento dei contributi straordinari ex post sulla propria posizione finanziaria. Il Comitato tiene conto di tutte le informazioni di cui dispongono le autorità nazionali competenti per stabilire se l'ente soddisfa le condizioni per il differimento di cui al paragrafo 4.

3. Nel determinare se l'ente soddisfa le condizioni per il differimento, il Comitato valuta l'impatto che il pagamento dei contributi straordinari ex post avrebbe sulla posizione di solvibilità e di liquidità dell'ente. Se l'ente fa parte di un gruppo, la valutazione riguarda anche l'impatto sulla solvibilità e sulla liquidità del gruppo nel suo insieme.

4. Il Comitato può differire il pagamento dei contributi straordinari ex post se giunge alla conclusione che il pagamento ha una delle seguenti conseguenze:

a) la probabile violazione, entro i sei mesi successivi, dei requisiti minimi di fondi propri stabiliti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]);

b) la probabile violazione, entro i sei mesi successivi, del requisito dell'ente in materia di copertura minima della liquidità stabilito all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e specificato all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ([2]);

c) la probabile violazione, entro i sei mesi successivi, del requisito specifico dell'ente in materia di liquidità stabilito all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]).

([1]) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

([2]) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

([3]) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

5. Il Comitato limita il periodo di differimento al minimo necessario per evitare rischi per la situazione finanziaria dell'ente o del suo gruppo. Il Comitato controlla regolarmente se le condizioni per il differimento di cui al paragrafo 4 continuano a sussistere durante il periodo di differimento.

6. Su richiesta dell'ente, il Comitato può prorogare il periodo di differimento, se determina che le condizioni per il differimento di cui al paragrafo 4 continuano a sussistere. La proroga non può superare i 6 mesi.

Articolo 7

Valutazione dell'impatto del differimento sulla solvibilità

1. Il Comitato, o l'autorità nazionale di risoluzione, valuta l'impatto del pagamento dei contributi straordinari ex post sulla posizione patrimoniale regolamentare dell'ente. La valutazione include l'analisi dell'impatto che il pagamento dei contributi straordinari ex post avrebbe sul rispetto da parte dell'ente dei requisiti minimi di fondi propri stabiliti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Ai fini della valutazione, l'importo dei contributi ex post è detratto dalla posizione di fondi propri dell'ente.

3. L'analisi di cui al paragrafo 1 copre almeno il periodo fino alla successiva data d'invio della segnalazione sul requisito di fondi propri stabilita all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ([1]).

Articolo 8

Valutazione dell'impatto del differimento sulla liquidità

1. Il Comitato, o l'autorità nazionale di risoluzione, valuta l'impatto del pagamento dei contributi straordinari ex post sulla posizione di liquidità dell'ente. La valutazione include l'analisi dell'impatto che il pagamento dei contributi straordinari ex post avrebbe sulla capacità dell'ente di soddisfare il requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 specificato all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

2. Ai fini dell'analisi di cui al paragrafo 1, il Comitato aggiunge un deflusso di liquidità, pari al 100 % dell'importo da pagare nel momento in cui il pagamento dei contributi straordinari ex post è dovuto, al calcolo dei deflussi netti di liquidità, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61.

3. Il Comitato valuta anche l'impatto del deflusso previsto dal paragrafo 2 sui requisiti specifici in materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

4. L'analisi di cui al paragrafo 1 copre almeno il periodo fino alla successiva data d'invio della segnalazione sul requisito in materia di copertura della liquidità stabilita all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Indicatori macroeconomici per individuare la fase del ciclo economico

Previsioni di crescita del PIL e indicatore del clima economico della Commissione europea.

Crescita del PIL sulla base delle proiezioni macroeconomiche della BCE per la zona euro.

Indicatori per individuare la posizione finanziaria degli enti contribuenti

1. Flussi di credito al settore privato in rapporto al PIL e variazione delle passività totali del settore finanziario sulla base del quadro di valutazione sugli squilibri macroeconomici della Commissione europea.

2. Indicatore composito dello stress sistemico e della probabilità di *default* simultaneo di due o più gruppi bancari grandi e complessi degli Stati membri partecipanti sulla base del quadro operativo dei rischi (*risk dashboard*) del CERS.

3. Variazioni delle condizioni creditizie per i prestiti alle famiglie (per l'acquisto dell'abitazione) e variazioni delle condizioni creditizie per i prestiti alle imprese non finanziarie sulla base del quadro operativo dei rischi del CERS.

4. Indicatori della redditività dei grandi gruppi bancari degli Stati membri partecipanti di cui al quadro operativo dei rischi dell'Autorità bancaria europea, quali l'indice di redditività del capitale proprio (ROE) e il rapporto tra proventi netti da interessi e utile di gestione totale.

5. Indicatori della solvibilità dei grandi gruppi bancari degli Stati membri partecipanti di cui al quadro operativo dei rischi dell'Autorità bancaria europea, quali il rapporto tra capitale di classe 1 e attività totali, escluse le attività immateriali, e il rapporto tra prestiti deteriorati e scaduti e prestiti totali.